

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO

2024 2026

Il giorno 14 ottobre 2024 alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti di Sassari e Olbia Tempio per discutere dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo, punto 15 dell'ordine del giorno.

VISTO il Contratto Integrativo sottoscritto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani in data 28/10/2022;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30 ottobre 2013, n.125 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019/2021 sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 22 luglio 2022 "Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022;

VISTA la Circolare 11 ottobre 2022, n.2 del Dipartimento della Funzione Pubblica Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, per quanto attiene alle indicazioni in materia di efficientamento energetico e strumenti incentivanti;

CONSIDERATO che ad oggi, sul capitolo 1.2.7 "Fondo salario accessorio – retribuzione di risultato" del bilancio di previsione per l'anno 2024 è prevista una somma pari a euro 20.000,00;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO HA DELIBERATO

di ricorrere al C.I. della Fofi come punto di riferimento per la sottoscrizione dell'allegata proposta di contratto collettivo integrativo delle aree dell'Ente per il triennio 2024 – 2026 come segue:

Articolo 1

Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Sassari e Olbia Tempio.
2. Il presente contratto concerne il periodo temporale tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, ed è tacitamente prorogato fino alla stipula del successivo C.I..
3. Il presente contratto sostituisce integralmente il contratto integrativo di Ente per il personale non dirigente sottoscritto in data 12 Luglio 2017.
4. Per quanto attiene ai criteri di utilizzo del fondo si precisa che essi costituiscono oggetto di revisione per ciascun esercizio finanziario del triennio indicato.

Articolo 2

Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è quello previsto dal CCNL 2019-2021.

Articolo 3

Articolazione orario di servizio

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali su cinque giorni, ed è articolato come segue: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00;

Articolo 4

Welfare integrativo

1. Si richiama la normativa vigente per la concessione dei benefici di welfare integrativo di cui all'art. 81 del CCNL 2019 - 2021.
2. Il relativo onere sarà sostenuto con il "Fondo salario accessorio – retribuzione di risultato".

Articolo 6

Fondo risorse decentrate ex art.49 CCNL 2019-2021

1. Il Fondo risorse decentrate è quantificato dall'Ordine ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, in euro 20.000,00.

Articolo 7

Criteri relativi ai compensi per la performance individuale

1. La produttività è erogata a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi effettuata dallo specifico organismo di valutazione composto dal Consiglio Direttivo utilizzando la scheda di valutazione.
2. Il criterio percentuale di erogazione si incrementerà in base al punteggio conseguito, indipendentemente dal livello economico individuale e dalla presenza in servizio.
3. L'erogazione della somma destinata alla produttività pari al 80% verrà riconosciuta mensilmente, mentre il restante saldo pari al 20% verrà erogato sulla base della valutazione complessiva finale entro il mese di dicembre.

Articolo 8

Trattamento economico professionale

1. Al personale in servizio presso l'Ordine, in relazione alla professionalità acquisita nel corso degli anni, è riconosciuto un trattamento economico professionale (TEP) mensile lordo quantificato secondo la tabella di cui **all'allegato 1** ed erogato secondo dodici mensilità.

Articolo 9

Indennità

1. In relazione alle attività svolte e alla diffusa polifunzionalità del personale dell'Ordine inquadrato nelle aree degli assistenti e dei funzionari, è corrisposta un'indennità mensile lorda ex articolo 32 del CCNL 1998 - 2001, nella misura stabilita dal dirigente in relazione all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro o la eventuale disponibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza, per dodici mensilità, distinta per area di appartenenza e in relazione alle fasce di cui **all'allegato 2**.

Articolo 10

Posizioni organizzative

1. Le posizioni organizzative sono finalizzate alla funzione di direzione di unità organizzativa di livello non dirigenziale con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa e può accedervi il personale dell'Area Funzionari cui viene richiesto di svolgere detta funzione, pertanto, stante l'assenza della posizione dirigenziale in pianta organica, l'Ente conferisce la posizione organizzativa al dipendente Salvatore Piga in posizione C2 per l'incarico di coordinamento dell'unità organizzativa.
Il costo è a totale carico del Fondo risorse decentrate.
2. Il valore dell'indennità riconosciuta di cui al comma 1 è stabilita in € 1.500,00 annui, da erogare mensilmente per 12 mensilità.

Articolo 11

Prestazioni lavoro straordinario

1. Al fine di garantire il benessere organizzativo ed individuale del personale dipendente, assicurarne la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorirne la crescita della produttività, il limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario è fissato in 200 ore.

Articolo 12

Clausole programmatiche e finali

1. Si conviene inoltre di trattare in una successiva sessione negoziale di contrattazione integrativa, da avviare a seguito della sottoscrizione del presente contratto integrativo ed ai fini della sua successiva integrazione, le seguenti materie:
 - a) integrazione e ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche con cadenza biennale secondo la nuova disciplina recata dagli articoli 14 e 18 del CCNL del comparto delle Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 e nei limiti dello stesso;
 - b) eventuali altre materie, nell'ambito di quelle elencate dall'art 7, comma 6 del CCNL del comparto delle Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022.
2. Si conviene altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso della vigenza del presente contratto e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, si procederà ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Presidente _____
Vice Presidente _____
Segretario _____
Tesoriere _____

Consigliere _____
Consigliere _____
Consigliere _____

ALLEGATO 1

TRATTAMENTO ECONOMICO PROFESSIONALE	
AREA ASSISTENTI	AREA FUNZIONARI
da € 170,00 a € 300,00	da € 288,00 a € 440,00

ALLEGATO 2

SISTEMA INDENNITARIO EX ART.32 CCNL 1998-2001	
AREA FUNZIONARI	da € 400,00 a € 550,00
AREA ASSISTENTI	da € 200,00 a € 350,00